REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE

DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni di ricovero da parte di Strutture della Ospedalità Privata operanti in regime di accreditamento istituzionale riferito all'anno 2017

#### TRA

L'Azienda Sanitaria Locale Taranto con sede legale in Taranto, alla Viale Virgilio n° 31, rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore – Avv. Stefano ROSSI, di seguito indicata come "Azienda Sanitaria Locale della Provincia di TARANTO", che opera per sè ed in nome e per conto delle altre Aziende Sanitarie della Regione Puglia, di seguito indicata anche come Committente

E

La Casa di Cura "BERNARDINI" - partita IVA 00601480742 - con sede Legale della Società in TARANTO - Via Scoglio del Tonno n° 64, istituzionalmente accreditata per la erogazione di prestazioni di ricovero, rappresentata legalmente dalla Sig.ra Conte Ornella – Amministratore Delegato/Unico – nata a Taranto il 27/04/1957 di seguito indicata come "Erogatore" il quale – consapevole delle responsabilità penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., – dichiara di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente.

#### PREMESSO

L'Erogatore dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, di essere istituzionalmente accreditato ad erogare prestazioni di ricovero nelle seguenti discipline e per il correlato numero di posti letto (PL):

CASE DI CURA ACCREDITATE	COD. DISCIPLINA	DISCIPLINA	P.L.
BERNARDINI	0901	CHIRURGIA GENERALE	15
	3601	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	28
	2601	MEDICINA GENERALE	22
	3401	OCULISTICA	05
	3701	GINECOLOGIA E OSTETRICIA	16
	3001	NEUROCHIRURGIA	10
		TOTALE POSTI LETTO	96

- che, in virtù dei seguenti atti della Regione Puglia Determinazione Dirigenziale n° 122 del 01/10/2014 risulta essere stato autorizzato ad erogare prestazioni in regime di day service per le discipline correlate ai posti letto accreditati;
- che, in virtù dei seguenti atti della Regione Puglia Determinazione Dirigenziale n° 283 del 03/09/2014 ai fini tariffari la Casa di Cura gestite dalla Società "BERNARDINI" di Taranto TA, rientra nella Fascia "A" "(98%), della classificazione tipologica prevista dalla DCR 995/95.

### RICHIAMATI

nella continuità della azione di programmazione e controllo della Regione Puglia in materia sanitaria:

- la Legge Regionale n° 7 del 21 maggio 2002 (endoprotesi)
- la Legge Regionale n° 1 del 7 gennaio 2004;

- la Legge Regionale n° 14 del 4 agosto 2004 ed, in particolare l'art. 24 della stessa;
- l'art. 1, comma 171, Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- la Legge Regionale n° 1 del 12 gennaio 2005;
- L'art. 16 e 17 della Legge Regionale n° 26/2006 (incremento delle tariffe relativo ai DRG);
- la Legge Regionale n° 40 del 31 dicembre 2007;
- la Legge Regionale n° 1 del 19 febbraio 2008
- la Legge Regionale n° 34 del 31 dicembre 2009;
- artt. 4 e 40 della L.R. n° 4 del 25/02/2010.
- l'art. 3 della L.R. 24 settembre 2010 n.12;
- la L.R. 9 febbraio 2011 n. 2;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95;
- la Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- il D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192;
- la Delibera di Consiglio Regionale 8 Marzo 1995 n. 995 e successive modificazioni;
- la D.G.R. n° 1464 del 3 ottobre 2006 (in attuazione del D.M. del 21/11/2005);
- la Deliberazione di Giunta Regionale nº 1621 del 30 ottobre 2006 (DIEF per l'anno 2006);
- la Deliberazione di Giunta Regionale nº 1400 del 3 agosto 2007 (DIEF per l'anno 2007);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 95 del 31 gennaio 2008 (DIEF per l'anno 2008);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 397 del 25 marzo 2008;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.1101 del 23 giugno 2009;
- la Deliberazione di Giunta Regionale nº 1442 del 4 agosto 2009 (DIEF per l'anno 2009);
- la Deliberazione di Giunta Regionale nº 1494 del 4 agosto 2009 (Accordi Contrattuali anno 2009 – Linee Guida);
- la Deliberazione di Giunta Regionale nº 523 del 23 febbraio 2010;
- la Deliberazione di Giunta Regionale nº 728 del 15 marzo 2010;
- la Deliberazione di Giunta Regionale nº 2252 del 26 ottobre 2010;
- la Deliberazione di Giunta Regionale nº 2624 del 30 novembre 2010;
- la Deliberazione di Giunta Regionale nº 2866 del 20 dicembre 2010;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 433 del 10 marzo 2011;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 633 del 10 aprile 2011;
- la Deliberazione di Giunta Regionale nº 2990 del 29 dicembre 2011;
- la delibera di Giunta Regionale n° 240 del 18/02/2013;
- la delibera di Giunta Regionale n° 951 del 13/05/2013;
- la delibera di Giunta Regionale n° 1304 del 09/07/2013;
- la delibera di Giunta Regionale nº 1202 del 18/06/2014.

### IN APPLICAZIONE

- dei criteri stabiliti dalla Regione Puglia, nonché della disciplina legislativa e regolamentare, di cui alla normativa in premessa richiamata, riferita all'erogazione ed acquisto di prestazioni sanitarie in regime di ricovero dal settore privato con spesa da porre a carico del SSR, nei limiti dei tetti di spesa stabiliti a livello Regionale e Aziendale.
- della programmazione in materia di ricovero ospedaliero, resa attraverso Strutture private ed istituzionalmente accreditate per l'anno 2017, tenuto conto del fabbisogno di prestazioni, con particolare attenzione all'appropriatezza dei ricoveri e delle azioni di depotenziamento e razionalizzazione disposte dalla Direzione Strategica della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Taranto.

## SI STIPULA

Il presente **contratto**, con validità per l' **anno 2017** che è destinato a regolamentare la produzione, da parte dell'Erogatore, di prestazioni di ricovero ospedaliero, comprensiva delle

prestazioni di Day Service autorizzate, in favore di cittadini iscritti al SSN con oneri da porre a carico del bilancio dell'Azienda ASL e del SSR.

#### ART. 1

## Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti della Puglia

- 1) La ASL committente, sulla base del proprio fabbisogno di cui alla **Deliberazione** n°1818 del 07/08/2017 con la quale ha determinato il fondo unico di remunerazione Aziendale da destinare all'acquisto di prestazioni sanitarie in regime di ricovero, da strutture private accreditate, ed in considerazione dell'analisi dei dati relativi alla domanda di prestazioni sanitarie elaborata dalla struttura aziendale **ASL TA**, nonché della disciplina regionale in materia di individuazione e qualificazione delle prestazioni di ricovero ospedaliero erogabili a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR), acquista dall'Erogatore, il pacchetto di prestazioni individuate per disciplina, tipologia e per DRGs. di classificazione, così come richiamati nel prospetto sinottico del successivo punto 3) che rappresenta il Piano delle Prestazioni di cui al successivo art. 2, stabilito con i criteri riportati nella normativa disposta dalla Regione Puglia
- 2) Il limite massimo globale di spesa fissato con i criteri di cui alla D.G.R. 1494/2009, nel rispetto del fabbisogno e come analiticamente richiamato nella **Deliberazione aslina nº** 1818 del 07/08/2017 è pari complessivamente a € 67.534.149,00, in ragione dei posti letto da contrattualizzare per singola disciplina accreditata, ripartita secondo la seguente matrice ed al netto del valore delle prestazioni eseguite in mobilità extraregionale:

CASE DI CURA ACCREDITATE	COD.	DISCIPLINA	P.L.	INDICE DI VALORIZZAZIONE DEL POSTO LETTO	TETTO DI SPESA DA ASSEGNARE NELL'ANNO 2017 (D.G.R. N° 1494/2009 e s.m.i.)
160111	0901	CHIRURGIA GENERALE	15		€ 1.842.036,01
160111	3601	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	28		€ 3.601.993,11
160111	2601	MEDICINA GENERALE	22		€ 1.658.994,96
160111	3401	OCULISTICA	05		€ 567.734,25
160111	3701	GINECOLOGIA E OSTETRICIA	16		€ 1.401.064,99
160111	3001	NEUROCHIRURGIA	10		€ 2.286.353,26
160111		NIDO			€ 369.690,02
		TOTALE POSTI LETTO	96		€ 11.727.866,60

3) Per l'anno 2017, la ASL committente, sulla base dei criteri di cui alla deliberazione n° 1818 del 07/08/2017 ha deciso di acquistare dall'Erogatore i seguenti DRGs. suddivisi per singola disciplina:

Tipo	DRG			Der	nominazione				
С		TABELLA SOSTANZIA	AL	PRESENTE	CONTRATTO	COME	PARTE	INTEGRANTE	Е
M		TABELLA SOSTANZIA	AL	PRESENTE	CONTRATTO	COME	PARTE	INTEGRANTE	Е

- 4) in conformità all'art. 20 comma 3 della L.R. n° 34/2009, tale tetto deve intendersi, comprensivo del materiale protesico. A tale riguardo, ai fini della remunerazione delle prestazioni per le quali è contemplato l'impianto di endoprotesi, occorre far riferimento alla deliberazione di G.R. n. 951/2013 e successiva integrazione e modifica giusta DGR 1304/2013, le quali hanno stabilito le relative tariffe.
- 5) Il limite finanziario ripartito per ogni singola disciplina, di cui al precedente punto 2), può intendersi modificabile, esclusivamente, a seguito di esplicita formale richiesta del committente, con possibilità di scorrimento, nei limiti massimi del 20% del tetto di spesa invalicabile di remunerazione di ogni singola disciplina e comunque nell'ambito dei seguenti percorsi diagnostici terapeutici condivisi e di seguito riportati:
  - Area cuore ( cardiochirurgia, Tic, cardiologia, U.T.I.C.): in presenza della sola Cardiologia rientra in area medica;



- 3) Area medica:
- 4) Area materno- neonata le
- 5) Area riabilitativa: in presenza di una sola riabilitazione rientra nell'area medica
- 6) Area dell'emergenza urgenza

Tale limite non si applica alle strutture dotate di pronto soccorso tenuto conto che le stesse possono essere indotte ad erogare prestazioni non programmate e non concordate con la ASL committente.

- 6) Nel rispetto delle tipologie di assegnazioni e del pacchetto di prestazioni contrattualizzate come dai prospetti allegati, si concorda la possibilità di una oscillazione del 20%, per i DRGs. concomitanti, rientranti nella stessa disciplina e non preventivamente concordati, purchè gli elementi di giustificazione siano rilevabili dalla cartella clinica.
- 7) L'attività dell'Erogatore deve essere necessariamente commisurata in relazione alle discipline e posti letto accreditati, nonché al rispetto dell'indice occupazionale di ogni singola disciplina rapportato ai fabbisogni preventivamente individuati. Nel caso di acquisto della massima potenzialità erogativa (100%), i ricoveri che superano il 100% dell'indice occupazionale pro-die non saranno ammessi alle procedure di liquidazione e costituiranno valutazione non positiva per l'erogatore, sanzionabile nel rispetto delle prescrizioni di cui al co. 2 dell'art. 27 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.
- 8) Le prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti, a ciclo continuativo o diurno, erogate in eccedenza al tetto di spesa invalicabile di remunerazione distinto per disciplina e tipologia, non sono riconosciute, e quindi non sono a carico del SSR, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 24/9/2010 n. 12.
- 9) L'erogatore s'impegna a garantire la regolare e continua erogazione delle prestazioni per tutti i mesi dell'anno e conseguentemente l'equità dell'accesso al SSR da parte di tutti i cittadini, nonché la corretta gestione delle liste d'attesa, e la utilizzazione del tetto annuale di spesa suddiviso per dodicesimi, con oscillazioni mensili ragionevoli, con l'obbligo per l'erogatore di recuperare la maggiore o minore erogazione, rispetto al valore economico del dodicesimo, nell'ambito del quadrimestre, che convenzionalmente s'intende: Gennaio – Aprile, Maggio – Agosto, Settembre - Dicembre".

#### ART. 2

# Modalità Organizzative, Piano mensile ed annuale delle Prestazioni, Liste di Attesa, Informativa ai Cittadini

- L'Erogatore, in esecuzione dell'art.1, con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga:
- 1) a garantire il piano delle prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale ( di cui al precedente punto 3) dell'art. 1), nonché la regolare e continua erogazione delle prestazioni per tutti i mesi dell'anno e conseguentemente l'equità dell'accesso al SSR da parte di tutti i cittadini, oltre alla corretta gestione delle liste d'attesa;
- 2) ad uniformare le modalità organizzative con le quali intende erogare dette prestazioni nei diversi mesi dell'intero anno, nel rispetto di quanto richiamato al punto 8) dell'art.1;
- 3) al rispetto delle disposizioni tecniche e organizzative stabilite dalla Regione e dalla Azienda Sanitaria Locale ai fini dell'attuazione del processo di dematerializzazione della ricetta medica ai sensi del D.M. 2/11/2011 e del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni con L. 221/2012, fatte salve le eventuali modificazioni ed integrazioni che dovessero intervenire in materia di sanità digitale;
- 4) a garantire e non intralciare le attività dell'Azienda ASL, esperite per il tramite delle strutture UVARP e NIR e finalizzate ad accertare sia l'appropriatezza delle prestazioni erogate sia la congruenza tra prescrizioni e prestazioni rese correlate ai requisiti strutturali e tecnologici in possesso ed in uso, oltre alle relative tariffe, ai sensi della normativa vigente. L'Erogatore è consapevole che tali controlli possono essere effettuati in qualsiasi momento e nei limiti temporali decadenziali dell'anno solare in cui si concludono. Pertanto, sul presupposto che i controlli per l'anno 2016 si concludono, obbligatoriamente nell'anno 2017, ne discende che l'applicazione delle suddette misure devono essere disposte e concludersi nell'anno solare e comunque entro il 31/12/2017.
- 5) ad accettare la possibilità che il citato piano di cui al precedente punto 3) art. 1), a seguito delle mutate esigenze della Asl committente, previa comunicazione formale e motivata da parte di quest'ultima, possa subire nel corso dell'anno 2017, modificazioni,

- sia per quantità che per tipologia delle singole prestazioni, fermo il limite invalicabile di remunerazione di cui al precedente art.1).
- 6) Ai fini del monitoraggio delle liste di attesa, l'Erogatore è tenuto a predisporre idonea forma di registrazione delle richieste di ricovero con la indicazione della data di prenotazione, del numero di ricetta, del soggetto prescrittore, delle generalità dell'assistito, del relativo codice fiscale, della Azienda ASL di appartenenza, del tipo di prestazione richiesta e della data prevista per la relativa esecuzione. Dette registrazioni dovranno essere rese disponibili per la eventuale visione da parte della Azienda ASL, nel rispetto dei principi di riservatezza e/o per essere alla stessa trasmesse per via telematica, secondo le modalità comunicate dalla stessa Azienda ASL.
- 7) L'Erogatore è tenuto ad apporre nel vano di ingresso della Casa di Cura, presso il punto di informazione, idonea informativa nei confronti dei cittadini circa la possibilità per gli stessi di fruire di prestazioni con oneri a carico del SSR rivolgendosi ad altre Strutture pubbliche o private.
- 8) E' fatto divieto assoluto per l'Erogatore, una volta raggiunto il limite massimo di remunerazione invalicabile, distinto per disciplina e tipologia, previsto nel presente accordo contrattuale, operare sui posti letto accreditati, in regime di attività libero professionale, con oneri a carico di pazienti solventi. Qualora il tetto spesa mensile sia già stato integralmente utilizzato dalla struttura accreditata – il posto letto accreditato-, potrà essere utilizzato ( solo da quel momento) per i residui giorni del mese anche per i pazienti solventi a titolo privato.

# ART. 3

# Tetto di remunerazione a tariffa intera e con regressione tariffaria su base annua e per frazione mensile per prestazioni erogate nei confronti di residenti della Puglia

- La Azienda ASL TARANTO, si impegna a remunerare le prestazioni di ricovero per gli importi mensili corrispondenti al piano annuale delle prestazioni di cui al precedente art.
   accettato dall'Erogatore, riferito ai residenti della Regione Puglia.
- 2) La Azienda ASL TARANTO, retribuisce le prestazioni in base alle tariffe regionali vigenti per la fascia di appartenenza dell'Erogatore, anche mediante l'applicazione dell'istituto delle tariffe regressive previsto dal disposto dalla DGR n° 1494/2009 (tra l'80% ed il 100% del volume stabilito, si applica una regressione tariffaria pari al 15%). Pertanto, le prestazioni sono remunerate senza regressioni tariffarie, fino al raggiungimento del relativo "tetto annuo di remunerazione a tariffa intera", corrispondente all'180% del tetto di spesa invalicabile, distinto per ogni singola disciplina così come di seguito si riporta:

COD	Disciplina	PL	TETTO ANNUO DI REMUNERAZIONE A TARIFFA INTERA : MONTANTE PER DISCIPLINA
0901	CHIRURGIA	28	€ 1.473.628,81
3601	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	03	€ 2.881.594,49
2601	MEDICINA GENERALE	20	€ 1.327.195,97
3401	OCULISTICA	24	€ 454.187,40
3701	GINECOLOGIA E OSTETRICIA	13	€ 1.120.851,99
3001	NEUROCHIRURGIA	12	€ 1.829.082,61
3001	NIDO		€ 295.752,02

3) E' fatto obbligo per l'Erogatore, al raggiungimento del tetto di remunerazione a tariffa intera, fatturare le prestazioni eccedenti i valori indicati nel precedente comma 2, applicando la regressione del 15%.

### ART. 4

Remunerazione delle prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Puglia



- 1. Le prestazioni erogate nei confronti di persone residenti in altre regioni d'Italia e/o in Paesi della Unione Europea e/o Extracomunitari sono remunerate secondo le tariffe vigenti nella Regione Puglia, al di fuori del tetto di spesa assegnato e dei vincoli di cui all'art. 2 co. 1 lett. a) e b), con assoggettamento alla scontistica prevista dal co. 2 dell'art. 3, che sarà effettuata sull'ultima mensilità utile di liquidazione prendendo come base imponibile l'intera produzione annuale. In caso di incapienza di fondi, i conguagli potranno essere effettuati a compensazione nel corso dell'anno sulle prestazioni erogate a favore dei residenti nella Regione Puglia, ovvero sui tetti di spesa dell'anno successivo.
- 2. Le prestazioni rese in favore di cittadini residenti al di fuori dalla Puglia sono riconoscibili ove la Azienda ASL sia posta dall'Erogatore nelle condizioni di poter esercitare il relativo addebito al competente Paese Europeo e/o Extracomunitario ovvero, attraverso la Regione Puglia, alla rispettiva Regione di residenza, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni Comunitarie e/o dai Trattati regolanti la materia e, nell'ambito nazionale, dal vigente testo unico per la regolazione tra le Regioni delle prestazioni di natura sanitaria.
- 3. Fermo restando la facoltà delle singole Regioni di procedere, per il governo dei volumi di attività e dei tetti di spesa, alla modulazione, entro i valori massimi nazionali, degli importi tariffari praticati per la remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati, in ottemperanza all'art. 1, comma 171 della Legge n° 311 del 30/12/2004, è vietata nella remunerazione del singolo erogatore, l'applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale. Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio.
- 4. In caso di contestazione della prestazione, l'Erogatore è tenuto a fornire alla Azienda ASL le controdeduzioni richieste che, ove non ritenute motivamente valide da un dirigente individuato in via preventiva dalla Struttura UVARP Aziendale, quale esperto della materia, danno luogo nei confronti dell'erogatore all'addebito del controvalore allo stesso in precedenza già corrisposto.
- 5. Il pagamento da parte della Azienda ASL per le prestazioni rese dall'Erogatore nei confronti di residenti al di fuori della Regione avviene, fermo quant'altro disposto nel presente articolo, secondo le modalità ed i termini generali previsti nel presente contratto e di cui ai precedenti commi 1 e 3.
- 6. Alla Regione viene riservato l'azione di recupero delle somme derivanti dal mancato riconoscimento di specifici ricoveri contestati e non riconosciuti dalle Regioni di residenza degli assistiti, informando, per il tramite delle ASL committente l'Erogatore.

# ART. 5 Obblighi, adempimenti dell'Erogatore e Sanzioni

# L'Erogatore è tenuto ad osservare i seguenti obblighi e garantire i seguenti adempimenti:

- a) Erogare le prestazioni di ricovero rientranti tra quelle delle discipline accreditate, nei limiti dei volumi e delle tipologie di cui all'art. 1 co. 2) e co. 3) del presente contratto, ripartito per singola disciplina e per singola giornata.
- b) Comunicare giornalmente all'UVARP dell'Azienda, mediante l'invio per posta elettronica, al seguente indirizzo: <a href="mailto:controllocasedicura.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it">controllocasedicura.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it</a>, il movimento ammalati (dimissioni/e nuovi ingressi).
- c) Garantire la compilazione della scheda di dimissione ospedaliera che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro della Sanità 28 dicembre 1991 e s.m.i., costituisce parte integrante della cartella clinica, di cui assume le medesime valenze di carattere medico-legale. La compilazione della scheda di dimissione ospedaliera e la codifica delle informazioni in essa contenute sono effettuate nel rigoroso rispetto delle istruzioni riportate nel disciplinare tecnico allegato al suddetto decreto e richiamate nella DGR 633 del 5/04/2011.
- d) Prendere atto che la responsabilità della corretta compilazione della scheda di dimissione, in osservanza delle istruzioni riportate nell'allegato disciplinare tecnico, compete al medico della dimissione, individuato dal responsabile dell'unità operativa dalla quale il paziente è dimesso. La scheda di dimissione dovrà riportare la firma dello stesso medico responsabile della dimissione. La codifica delle informazioni sanitarie riportate nella scheda di dimissione ospedaliera è effettuata oltre che dallo stesso medico responsabile della dimissione di cui al presente comma, anche da altro personale sanitario, individuato dal direttore sanitario dell'istituto di cura. In entrambi i casi, il personale che effettua la codifica deve essere opportunamente formato ed addestrato.

- e) Garantire che ciascuna cartella clinica ospedaliera deve rappresentare l'intero ricovero del paziente nell'istituto di cura, coincidente con la storia della degenza del paziente all'interno dell'istituto di cura. La cartella clinica ospedaliera ha, quindi, inizio al momento dell'accettazione del paziente da parte dell'istituto di cura, segue il paziente nel suo percorso all'interno della struttura ospedaliera ed ha termine al momento della dimissione del paziente dall'istituto di cura.
- f) Assicurare che l'eventuale trasferimento interno del paziente da una unità operativa all'altra dello stesso istituto di cura non deve comportare la sua dimissione e successiva riammissione. Il numero identificativo, caratteristico di ciascuna cartella clinica e della relativa SDO, deve, pertanto, essere il medesimo per tutta la durata del ricovero, indipendentemente dai trasferimenti interni allo stesso istituto di cura. Fanno eccezione i casi di passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, o viceversa, e, il passaggio da ricovero acuto a riabilitazione o lungodegenza, o viceversa. In questi ultimi casi si dovrà procedere alla compilazione di una nuova cartella clinica e di una nuova scheda SDO.
- g) garantire le verifiche in ordine alla compilazione delle schede di dimissione e della cartella clinica, nonché i controlli sulla completezza e la congruità delle informazioni in esse riportate, sotto la responsabilità del Direttore Sanitario dell'Istituto.
- h) Garantire, che i ricoveri erogati in regime di day service, dovranno essere erogati, nel rispetto delle modalità, dei protocolli diagnostico-terapeutici e delle tariffe di remunerazione, statuiti dalla Regione Puglia giusta D.G.R. nº 1202/2014 e nei limiti dei tetti di spesa assegnati per la ospedalità privata;
- i) Garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie attraverso personale medico, sanitario non medico e tecnico, in possesso dei titoli abilitanti professionali previsti per legge, che non versa in situazioni di incompatibilità. L'erogazione delle prestazioni, rimane comunque sotto la diretta e personale sorveglianza del Direttore Sanitario della Struttura, nel rispetto della normativa e dei requisiti minimi strutturali, organizzativi, tecnologici e di sicurezza previsti dalla vigente legislazione.
- j) prendere atto della D.G.R. n° 834 del 27/05/2008, con la quale la Regione Puglia ha approvato il modello di analisi dell'appropriatezza organizzativa dei ricoveri per elenchi di procedure (M.A.A.P.), secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Ai fini contabili ed amministrativi, trova piena applicazione la DGR 951/2013 e s.m.i per l'attività di ricovero e la DGR 1202/2014 per le attività di Day service.
- k) assicurare la compilazione delle schede di rilevazione, come da fac-simile già trasmesso, al fine di alimentare il Registro Regionale di "Implantologia Protesica" di anca e/o ginocchio, giusto art. 40 della L.R. n° 4 del 25/02/2010 e circolari regionali prot. n° 24/231/SP del 26/03/2010 e n° 24/235/SP del 30/03/2010. A tale riguardo, si precisa che nel rispetto di quanto disposto nelle succitate note, le schede di rilevazione, dovranno essere compilate con accuratezza, al momento della dimissione del paziente o del suo trasferimento ad altra Unità Operativa, e inviate all'Osservatorio Epidemiologico Regione Puglia (OER), presso l'Università degli Studi di Bari. La stessa norma, ha previsto che la mancata compilazione delle schede di rilevazione, determina l'impossibilità di dare corso alla remunerazione del ricovero.
- prendere atto che dal 1º gennaio 2011, tutte le SDO devono essere codificate nel rispetto della versione CMS 24 del Grouper.
- m) consegnare alla Azienda USL., entro il 15° giorno del mese successivo, a quello di compimento o completamento delle prestazioni di ricovero rese, della notulazione delle stesse esclusivamente su supporto informatico, da realizzarsi secondo le indicazioni fornite dalla Regione e dalla Azienda ASL., nel rispetto della indicazione obbligatoria del Soggetto prescrittore, giusta lettera a) del punto 14 della DGR 1392/01, unitamente ai documenti indicati dalla Azienda ASL.
- n) prendere atto che in caso di difformità tra importo mensilmente notulato dall'Erogatore ed importo liquidato e pagato dalla Azienda ASL, il primo, prima di intraprendere azioni a propria tutela, si impegna a:
  - ritirare gli elaborati analitici delle liquidazioni ad esse relative e le eventuali
    contestazioni relative alle prestazioni escluse dalla liquidazione, dopo i 30 giorni
    ed entro i 60 giorni dall'avvenuto pagamento;
  - richiedere alla Azienda ASL., entro 60 giorni dal ritiro della suddetta documentazione, chiarimenti sulle motivazioni che legittimano eventuali discordanze o contestazioni effettuate;
  - attendere la risposta ai chiarimenti che dovrà pervenirgli entro 60 giorni dalla richiesta. Il mancato ritiro degli elaborati entro il termine prescritto, ovvero la mancata richiesta di chiarimenti entro i 30 giorni dal ritiro stesso, costituiscono accettazione delle liquidazioni effettuate.

Di essere consapevole:

- o) che il mancato rispetto degli adempimenti informativi e di comunicazione previsti dal presente contratto, compresi quelli previsti nei confronti dei Cittadini, costituisce per l'Erogatore violazione del relativo obbligo e da luogo nei suoi confronti prima al richiamo, poi alla diffida e successivamente alla sanzione nella misura "secca" dello 0,2% del tetto invalicabile di remunerazione di cui al precedente Art.1, per ogni tipo di violazione (informativa ai Cittadini, liste di attesa, obbligatorietà del Medico prescrittore, ecc).
- p) che ove dai controlli della Azienda ASL, anche di natura ispettiva, si rilevi da parte dell'Erogatore un comportamento difforme o elusivo rispetto a quanto prescritto nel presente punto, nei confronti dello stesso si applicano con effetto immediato le disposizioni previste dall'art. 27 co. 4 e 5 della l.r. n. 8/2004 e s.m.i..

q) garantire il rispetto dei tassi occupazionali pro- die dei posti letto accreditati.

- r) garantire il possesso ed il mantenimento dei requisiti generali e specifici concernenti, la struttura, le tecnologie e l'organizzazione del servizio con particolare riferimento alla dotazione di personale, previsti dal regolamento R.R. n. 3/2005, quali condizioni preesistenti allo status di soggetto accreditato.
- s) garantire l'applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro (art. 17 punto 6 della L.R. n° 26/2006), fornendo copia della documentazione comprovante l'assolvimento dei relativi obblighi contributivi (Legge 11 marzo 1988 n° 67 G.U. n° 61 del 14/03/1988), attraverso il DURC. La verifica di quanto richiamato al presente punto è propedeutico alla sottoscrizione del contratto. A tale riguardo si precisa che, il certificato DURC viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute. Si precisa altresì, che il succitato documento, dovrà essere rinnovato nei modi e nei termini di legge previsti, per evitare che la Direzione Aziendale possa sospendere le erogazioni di fondi a qualsiasi titolo, giusta quanto disposto dalla normativa vigente.
- t) a dare preventiva comunicazione formale alla Azienda ASL, ed a concordare con quest'ultima, eventuali periodi di sospensione temporanea dell'attività con relativa motivazione.
- u) durante il periodo estivo, al fine di assicurare i livelli minimi assistenziali, si impegna a concordare preventivamente con la ASL gli eventuali periodi di sospensione delle proprie attività di ricovero e cura.
- v) l'erogatore, ai sensi del D.M. 70/2015 art. 1 co.5 lett. b) si obbliga di trasmettere alla ASL territorialmente competente, il proprio bilancio di esercizio redatto secondo principi civilistici, una relazione sull'ultimo bilancio approvato dalla singola struttura sanitaria e relazione sull'ultimo bilancio consolidato approvato, certificato da un revisore contabile, che attesti in modo esplicito ed inequivocabile la regolarità della continuità gestionale e finanziaria, l'assenza/evidenza di criticità (quali ad esempio stati patrimoniali, esposizione debitoria etc.) a garanzia della solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo;
- w) l'erogatore, ai sensi del D.M. 70/2015 art. 1 co.5 lett. b) si obbliga ad esibire l'estratto sintetico di una relazione annuale dell'organismo di vigilanza previsto dal D. Lgs 8 giugno 2001, n. 131 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche da cui risulti in modo esplicito ed inequivocabile l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità -.
- x) Di prevedere, ai sensi del D.M. 70/2015 allegato 1) punto 4.6) l'obbligo per l'erogatore di garantire le soglie minime di valore di attività, nel rispetto delle discipline accreditate e secondo i criteri e le determinazioni ivi richiamate, che qui s'intendono integralmente trascritte.

## ART. 6

## Obblighi e adempimenti della Azienda ASL

### La Azienda ASL, attraverso la Struttura UVARP è tenuta ad effettuare:

 a) le verifiche tecnico-sanitarie, riguardante l'appropriatezza clinico-diagnostica e diagnostico-procedurale delle prestazioni sanitarie addebitate dalla/e Case di Cura istituzionalmente Accreditata/e, in esecuzione della normativa nazionale e regionale, ivi



- compresa la DGR 1491 del 25/6/2010 successivamente modificata dalla DGR 2252 del 26/10/2010.
- I controlli sulla corretta e veritiera compilazione della SDO, con la quale avviene l'assegnazione del relativo DRG.
- c) Il controllo Amministrativo, riguardante i ricoveri erogati in regime di Day-service, nel rispetto dei protocolli diagnostico-terapeutici, statuiti dalla Regione Puglia con le D.G.R. 1202/2014.
- d) I controlli finalizzati a verificare se i ricoveri effettuati mascherino altri scopi (indagini diagnostiche e strumentali di alto costo) e quindi strumentali per aumentare soltanto il fatturato;
- e) Il controllo dei tassi occupazionali, pro die, dei posti letto accreditati, in dotazione alla Case di Cura istituzionalmente Accreditate, nel rispetto di quanto stabilito al comma 7 del precedente art. 1.
- f) I controlli dell'UVARP devono essere effettuati con cadenza trimestrale da effettuarsi entro e non oltre il trimestre successivo, e comunque a decorrere dalla validazione delle SDO nel SISR. Tale termine costituisce vincolo solo per la ASL e non già per l'Erogatore che deve garantire le prescrizioni previste dall'art. 2, comma 4 del presente contratto;
- g) Alla fine delle attività di verifica, l'Unità di controllo, facente capo all'UVARP, redige apposito verbale con la dicitura "confermato" ovvero "contestato" con l'indicazione delle valutazioni tecniche e le correzioni apportate;
- h) Per i ricoveri "contestati" qualora la Direzione Sanitaria della struttura erogante accetta le contestazioni, occorre disporre nota integrativa da allegare alla SDO cartacea. Tale modifica dev'essere riportata nel SISR con l'obbligo per l'erogatore di emettere la relativa nota credito e/o debito;
- i) Per i ricoveri "contestati" qualora la Direzione Sanitaria della struttura erogante non accetta le contestazioni dell'UVARP, la stessa deve farlo rilevare nel verbale e dovrà, nei successivi 30gg, formulare idonee controdeduzioni da inoltrare all'UVARP Aziendale per le valutazioni e gli adempimenti conseguenti.. Qualora le controdeduzioni vengano ritenute non esaustive, l'UVARP, quantifica i DRG non ammessi e/o modificati, e comunica la sospensione del pagamento dei ricoveri oggetto del contenzioso, all'ufficio amministrativo aziendale preposto alla liquidazione.
- j) Qualora invece, le controdeduzioni formulate dall'erogatore vengano accettate dall'Azienda, si procede alla ammissione dei ricoveri precedentemente contestati alle procedure di liquidazione, previa comunicazione dell'UVARP, all'ufficio amministrativo aziendale preposto alla liquidazione;
- k) A comunicare entro e non oltre 120 gg. dalla valida richiesta della prestazione, ed in forma esclusivamente scritta all'Erogatore:
  - eventuali sospensioni dei pagamenti ed altre osservazioni;
  - eventuali rilievi per errori ricorrenti di notulazione, così da evitare che tali comportamenti si reiterino nel tempo;
  - la evidenza di DRG non conformi al piano delle prestazioni commissionato, di cui al co. 3 dell'art. 1:
- I) A rendere disponibili, presso la sede degli Uffici della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di TARANTO - ad avvenuto pagamento delle notulazioni mensili e comunque non oltre 30 giorni dallo stesso, gli elaborati analitici delle liquidazioni eventualmente anche su supporto informatico, ed, ove elevate, le contestazioni e/o sospensioni relative alle prestazioni escluse dalla liquidazione.
- m) Il ritiro di tali elaborati o del relativo supporto informatico potrà avvenire entro il termine massimo di 60 giorni dal pagamento delle notulazioni. Eventuali richieste di chiarimento, successive al ritiro degli elaborati, formulate dall'Erogatore, potranno essere accettate nei 60 giorni successivi al ritiro degli stessi e dovranno essere soddisfatte entro 60 giorni dal ricevimento.
- n) Eseguire i pagamenti mensili a tariffa intera sino al raggiungimento del tetto di remunerazione assegnato all' Erogatore ed indicato al precedente art. 3, ed in caso di superamento dello stesso con l'applicazione della regressione tariffaria ivi prevista, fino al limite invalicabile di remunerazione mensile ed annuale così come definito al comma 2 di detto articolo.
- o) Eseguire i pagamenti ed i conguagli, con le modalità di cui al successivo art. 7.

# Modalità di Pagamento e Conguagli

- 1. La Azienda ASL, salvo diverso piano di cui al precedente art. 2 dalla stessa approvato, provvede alla erogazione di acconti mensili pari all'85% di un dodicesimo del relativo tetto di remunerazione assegnato a ciascuna disciplina, di cui al co. 2 dell'art. 1 entro i 45 giorni successivi al mese di competenza a valida presentazione della contabilità, con conguaglio da liquidare all'Erogatore entro i 120 giorni successivi al relativo mese di competenza, così come richiamato alla D.G.R. nº 1326/2003, dopo aver esperito positivamente in detti termini, gli adempimenti di cui ai precedenti art. 5 e 6 con riferimento ai ricoveri "confermati". Per "valida presentazione della contabilità", si intende la consegna:
  - degli originali dei tabulati contabili, ripartito secondo le discipline contrattualizzate,
  - del supporto informatico redatto secondo il tracciato record;
  - del supporto informatico contabile redatto in formato excel, ripartito secondo le discipline contrattualizzate;
  - delle fatture e/o note credito, con la descrizione delle singole discipline contrattualizzate;
  - delle copie delle ricette rilasciate dai Medici del S.S.N., riguardante l'erogazione delle prestazioni da erogarsi in regime di Day-service.
- L'Erogatore si impegna a fatturare le prestazioni eccedenti i valori indicati nel precedente art. 3 comma 3 (residenti Regione Puglia) e art. 4 comma 1 (residenti extra Regione), applicando la regressione del 15%.
- 3. La Azienda ASL, oltre la remunerazione delle prestazioni sub art. 4, è comunque tenuta entro 60 giorni dalla data di liquidazione della notulazione dell'ultimo mese dell'anno, a procedere al conguaglio tra le liquidazioni mensili eseguite ed il tetto invalicabile di remunerazione per ogni singola disciplina, di cui al comma 2 dell'art. 1, ed a corrispondere all'Erogatore o accertare di aver incassato dallo stesso, nei 30 giorni successivi, eventuali residui importi, se dovuti, nonché le rispettive note di credito.

# ART. 8

### Dichiarazione di Conoscenza da parte dell'Erogatore e Norme Finali

- l'Erogatore da atto della conoscenza delle vigenti norme e regolamenti regionali disciplinanti la materia ed, in particolare, in materia di prestazioni di ricovero da parte della Ospedalità Privata, con riferimento alla parte normativa richiamata in premessa.
- 2) I tetti di remunerazione di cui all'art. 1) assumono come riferimento le tariffe vigenti al momento della sottoscrizione da parte dell'Erogatore del presente contratto. In caso di variazioni tariffarie, gli stessi si intendono confermati, ferma la potestà dell'Azienda ASL di procedere, nei limiti dei tetti di spesa assegnati e confermati, alla rimodulazione del piano e del volume delle prestazioni richieste all'Erogatore, giusta co. 2 dell'art. 2.
- 3) L'Azienda Sanitaria della Provincia di TARANTO è impegnata a riconoscere, liquidare e pagare esclusivamente prestazioni rientranti nel piano richiesto e concordato, nel limite invalicabile di remunerazione per singola disciplina, con le precisazioni richiamate all'art. 1 comma 3 e 5. Qualora l'Erogatore, in violazione di quanto definito in virtù del presente contratto, provveda a notulare e notificare alla Azienda ASL TARANTO, prestazioni non comprese nel piano annuale delle prestazioni, ovvero eccedenti il tetto massimo invalicabile di remunerazione innanzi definito, a tutti gli effetti di legge, compresi quelli fiscali, ha l'obbligo di emettere immediata nota credito per il corrispondente importo eccedente.
- 4) Nel caso in cui l'Erogatore abbia già sottoscritto specifico contratto di prestazione per l'anno corrente, fermo il tetto invalicabile di remunerazione per questi già fissato dalla Azienda ASL, per quanto ivi non regolamentato o difformemente regolamentato rispetto ai contenuti del presente atto, quest'ultimo si intende integrativo del precedente. In caso di mancata sottoscrizione da parte dell'Erogatore dell'atto aggiuntivo, si applicano con effetto immediato le disposizioni del previste dall'art. 27 co. 4 e 5 della l.r. n. 8/2004 e s.m.i.
- 5) Il presente contratto può essere oggetto di modifiche ed integrazioni per effetto di sopravvenute direttive regionali richiamate nei DIEF, ovvero in altre disposizioni regionali che dovranno essere direttamente recepite dalle singole Aziende.



6) Il presente contratto viene concluso in ottemperanza alle precisazioni formulate dal Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali unitamente al Comitato Permanete per la verifica dei L.E.A. nella seduta del 4/4/2014 e di seguito riportate:

"Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.

In considerazione dell'accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili".

7) Eventuali controversie che dovessero insorgere circa la interpretazione del presente contratto verranno bonariamente risolte tra le parti. Ove ciò non sia possibile si procederà mediante le procedure previste dalla DGR 1491 del 25/06/2010.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale
della Azienda ASL TARANTO

Avv. Stefano ROSSI

Data

Data

Data

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ, si approvano esplicitamente le regolamentazioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione), 2 (Modalità Organizzative, Piano mensile ed annuale delle Prestazioni, Liste di Attesa, Informativa ai Cittadini), 3 (Tetto di remunerazione a tariffa intera e con regressione tariffaria), 4 (Remunerazione delle prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Puglia), 5 (Obblighi, adempimenti dell' Erogatore e Sanzioni), 6 (Obblighi e adempimenti della Azienda ASL), 7 (Modalità di Pagamento e Conguagli), 8 (Dichiarazione di Conoscenza da parte dell'Erogatore e norme finali).

In pari data, letto, confermato e sottoscritto, con esplicita approvazione dei punti che precedono

L'Erogatore

of

Codice	Descrizione Disciplina
Disciplina	BUSINESS TO THE WAS A STATE OF THE STATE OF
09	CHIRURGIA GENERALE
50 (*)	Sialoadenectomia
63 (*)	Altri interventi su orecchio, naso, bocca e gola
146	Resezione rettale con cc
147	Resezione rettale senza cc
149	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue senza co
150	Lisi di aderenze peritoneali con cc
151	Lisi di aderenze peritoneali senza cc
155	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 anni senza cc
157	Interventi su ano e stoma con cc
159	Interventi per ernia, eccetto inguinale e femorale, età > 17 anni con cc
161	Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni con cc
166	Appendicectomia con diagnosi principale non complicata con cc
167	Appendicectomia con diagnosi principale non complicata senza cc
170	Altri interventi sull'apparato digerente con cc
171	Altri interventi sull'apparato digerente senza cc
172	Neoplasie maligne dell'apparato digerente con cc
175	Emorragia gastrointestinale senza cc
177	Ulcera peptica non complicata con cc
181	Occlusione gastrointestinale senza cc
191	Interventi su pancreas, fegato e di shunt con cc
192	Interventi su pancreas, fegato e di shunt senza cc
193	Interventi sulle vie biliari eccetto colecistectomia isolata con o senza esplorazione del dotto biliare comune con cc
194	Interventi sulle vie biliari, eccetto colecistectomia isolata con o senza esplorazione del dotto biliare comune senza cc
195	Colecistectomia con esplorazione del dotto biliare comune con cc
196	Colecistectomia con esplorazione del dotto biliare comune senza cc
197	Colecistectomia eccetto laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune con cc
198	Colecistectomia eccetto laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune senza cc
199	Procedure diagnostiche epatobiliari per neoplasie maligne
200	Procedure diagnostiche epatobiliari non per neoplasie maligne
202	Cirrosi e epatite alcolica
203	Neoplasie maligne dell'apparato epatobiliare o del pancreas
226	Interventi sui tessuti molli con cc
257	Mastectomia totale per neoplasie maligne con cc
258	Mastectomia totale per neoplasie maligne senza cc
259	Mastectomia subtotale per neoplasie maligne con cc
260	Mastectomia subtotale per neoplasie maligne senza cc
261	Interventi sulla mammella non per neoplasie maligne eccetto biopsia e escissione locale
263	Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti per ulcere della pelle o cellulite con cc
264	Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti per ulcere pelle o cellulite senza cc
265	Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle/cellulite con cc
267	Interventi perianali e pilonidali
269	Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella con cc
289	Interventi sulle paratiroidi
290	Interventi sulla tiroide
291	Interventi sul dotto tireoglosso
394	Altri interventi sugli organi emopoietici
402	Linfoma e leucemia non acuta con altri interventi chirurgici senza cc
407	Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con interventi maggiori senza cc
408	Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con altri interventi
418	Infezioni post-chirurgiche e post-traumatiche
440	Sbrigliamento di ferite per traumatismo
443	Altri interventi chirurgici per traumatismo senza cc
482	Tracheostomia per diagnosi relative a faccia, bocca e collo
493	Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune con cc
494	Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune senza co



539	Linfoma e leucemia con interventi chirurgici maggiori con cc
540	Linfoma e leucemia con interventi chirurgici maggiori senza cc
568	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 anni con cc senza diagnosi gastrointestinale maggiore
569	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con cc con diagnosi gastrointestinale maggiore
570	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con cc senza diagnosi gastrointestinale maggiore
579	Infezioni post-operatorie o post-traumatiche con intervento chirurgico

# (\*) - Oggetto di specifico quesito regionale

de

Codice	THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PARTY O
Disciplina	Descrizione Disciplina
26	MEDICINA GENERALE
10	
	Neoplasie del sistema nervoso con cc
	Neoplasie del sistema nervoso senza cc
1	Malattie degenerative del sistema nervoso
	Emorragia intracranica o infarto cerebrale
	Malattie cerebrovascolari acute aspecifiche e occlusione precerebrale senza infarto
330,000	Malattie cerebrovascolari aspecifiche con cc
	Malattie cerebrovascolari aspecifiche senza cc
	Malattie dei nervi cranici e periferici con cc
	Stato stuporoso e coma di origine non traumatica
	Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma < 1 ora, età > 17 anni con co
	Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma < 1 ora, età > 17 anni senza cc
	Altre malattie del sistema nervoso con cc
	Altre malattie del sistema nervoso senza cc
	Neoplasie maligne di orecchio, naso, bocca e gola
	Epistassi Outhors discontinuing the description of
	Otite media e infezioni alte vie respiratorie, età > 17 anni senza cc
	Embolia polmonare
	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 anni con cc
1000	Infezioni e inflammazioni respiratorie, età > 17 anni senza cc
	Neoplasie dell'apparato respiratorio
18712	Versamento pleurico con co
12.010	Versamento pleurico senza co
- 22	Edema polmonare e insufficienza respiratoria
12721	Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni con cc
12701	Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni senza cc
(2/2)	Polmonite semplice e pleurite, età < 18 anni  Malattia polmonare interstiziale con ce
1000	Malattia polmonare interstiziale con cc
	Malattia polmonare interstiziale senza cc Pneumotorace con cc
0.00	Pneumotorace senza cc
	Bronchite e asma, età > 17 anni con cc
	Bronchite e asma, età > 17 anni senza cc
	Bronchite e asma, età < 18 anni
7.22	Segni e sintomi respiratori con cc Segni e sintomi respiratori senza cc
	Altre diagnosi relative all'apparato respiratorio con cc
7.77	Altre diagnosi relative all'apparato respiratorio con co
1000	Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateterismo cardiaco e diagnosi complicata
125	Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateterismo cardiaco e diagnosi non complicata
127	Insufficienza cardiaca e shock
130	Malattie vascolari periferiche con cc
132	Aterosclerosi con cc
135	Malattie cardiache congenite e valvolari, età > 17 anni con cc
136	Malattie cardiache congenite e valvolari, età > 17 anni senza cc
138	Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca con cc
140	Angina pectoris
141	Sincope e collasso con cc
143	Dolore toracico
144	Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio con cc
145	Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio senza cc
172	Neoplasie maligne dell'apparato digerente con cc
173	Neoplasie maligne dell'apparato digerente senza cc
174	Emorragia gastrointestinale con cc
175	Emorragia gastrointestinale senza cc
	Ulcera peptica complicata
177	Ulcera peptica non complicata con cc

178	Ulcera peptica non complicata senza cc
179	Malattie infiammatorie dell'intestino
181	Occlusione gastrointestinale senza cc
182	Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età >17 anni con co
188	Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età > 17 anni con cc
202	Cirrosi e epatite alcolica
203	Neoplasie maligne dell'apparato epatobiliare o del pancreas
204	Malattie del pancreas eccetto neoplasie maligne
205	Malattie del fegato eccetto neoplasie maligne, cirrosi, epatite alcolica con co
207	Malattie delle vie biliari con cc
239	Fratture patologiche e neoplasie maligne del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo
240	Malattie del tessuto connettivo con cc
246	Artropatie non specifiche
271	Ulcere della pelle
274	Neoplasie maligne della mammella con cc
296	Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, età > 17 anni con cc
100000000000000000000000000000000000000	Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, età > 17 anni senza cc
300	Malattie endocrine con cc
316	Insufficienza renale
318	Neoplasie del rene e delle vie urinarie con cc
319	Neoplasie del rene e delle vie urinarie senza cc
320	Infezioni del rene e delle vie urinarie, età > 17 anni con cc
321	Infezioni del rene e delle vie urinarie, età > 17 anni senza cc
331	Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età > 17 anni con cc
350	Infiammazioni dell'apparato riproduttivo maschile
366	Neoplasie maligne apparato riproduttivo femminile con cc
367	Neoplasie maligne dell'apparato riproduttivo ferminile senza cc
	Disturbi della coagulazione
398	Disturbi sistema reticoloendoteliale e immunitario con cc
403	Linfoma e leucemia non acuta con cc
413	Altre alterazioni mieloproliferative e neoplasie poco differenziate con cc
419	Febbre di origine sconosciuta, età > 17 anni con cc
420	Febbre di origine sconosciuta, età > 17 anni senza cc
421	Malattie di origine virale, età > 17 anni
422	Malattle di origine virale e febbre di origine sconosciuta, età < 18 anni
71000	Altre diagnosi relative a malattie infettive e parassitarie
	Reazione acuta di adattamento e disfunzione psicosociale
177,000,000	Psicosi
110000	Ischemia cerebrale transitoria
	Infezioni batteriche e tubercolosi del sistema nervoso
	Diagnosi ematologiche/immunologiche maggiori eccetto anemia falciforme e coagulopatie
	Setticemia senza ventilazione meccanica = 96 ore, età > 17 anni



Codice Disciplina	Descrizione Disciplina
30	NEUROCHIRURGIA
1	Craniotomia, età > 17 anni con cc
2	Craniotomia, età > 17 anni senza cc
234	Altri interventi su sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo senza co
497	Artrodesi verterbale eccetto cervicale con cc
498	Artrodesi vertebrale eccetto cervicale senza cc
499	Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale con co
500	Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale senza cc
520	Artrodesi vertebrale cervicale senza cc
531	Interventi sul midollo spinale con cc
532	Interventi sul midollo spinale senza cc
546	Artrodesi verterbale eccetto cervicale con deviazione della colonna vertebrale o neoplasia maligna

Codice Disciplina	Descrizione Disciplina
31	NIDO
385	Neonati morti o trasferiti ad altre strutture di assistenza per acuti
389	Neonati a termine con affezioni maggiori
390	Neonati con altre affezioni significative
391	Neonato normale



Codice isciplina	Descrizione Disciplina
36	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
210	Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età > 17 anni con co
211	Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età > 17 anni senza co
218	Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età > 17 anni con co
219	Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età > 17 anni senza cc
220	Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età < 18 anni
223	Interventi maggiori su spalla e gomito o altri interventi su arto superiore con cc
224	Interventi su spalla, gomito o avambraccio eccetto interventi maggiori su articolazioni senza cc
225	Interventi sul piede
230	Escissione locale e rimozione di mezzi di fissaggio intramidollare di anca e femore
233	Altri interventi su sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo con cc
234	Altri interventi su sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo senza cc
235	Fratture del femore
246	Artropatie non specifiche
440	Sbrigliamento di ferite per traumatismo
441	Interventi sulla mano per traumatismo
443	Altri interventi chirurgici per traumatismo senza cc
445	Traumatismi, età > 17 anni senza cc
491	Interventi su articolazioni maggiori e reimpianti di arti superiori
497	Artrodesi verterbale eccetto cervicale con cc
498	Artrodesi vertebrale eccetto cervicale senza cc
499	Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale con cc
500 (*)	Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale senza cc
502	Interventi sul ginocchio con diagnosi principale di infezione senza cc
537	Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione interna eccetto anca e femore con cc
544	Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori
545	Revisione di sostituzione dell'anca o del ginocchio
546	Artrodesi verterbale eccetto cervicale con deviazione della colonna vertebrale o neoplasia maligna

(\*) Con riserva all'esito del giudizio UVAR Regionale

Codice Disciplina	Descrizione Disciplina
37	GINECOLOGIA E OSTETRICIA
353	Eviscerazione pelvica, isterectomia radicale e vulvectomia radicale
355	Interventi su utero e su annessi per neoplasie maligne non dell'ovaio o degli annessi senza cc
	Interventi ricostruttivi dell'apparato riproduttivo femminile
357	Interventi su utero e annessi per neoplasie maligne dell'ovaio o degli annessi
358	Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne con cc
359	Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne senza co
361	Laparoscopia e occlusione laparotomica delle tube
363	Dilatazione e raschiamento, conizzazione e impianto materiale radioattivo per neoplasie maligne
365	Altri interventi sull'apparato riproduttivo femminile
368	Infezioni dell'apparato riproduttivo femminile
370	Parto cesareo con cc
371	Parto cesareo senza cc
372	Parto vaginale con diagnosi complicanti
373	Parto vaginale senza diagnosi complicanti
374	Parto vaginale con sterilizzazione e/o dilatazione e raschiamento
376	Diagnosi relative a postparto e postaborto senza intervento chirurgico
378	Gravidanza ectopica
379	Minaccia di aborto
380	Aborto senza dilatazione e raschiamento
382	Falso travaglio
383	Altre diagnosi preparto con complicazioni mediche

